

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012**  
**555/2012/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'AVVIO DELLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE, DISCIPLINATA DAL TISG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 dicembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 17/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 193/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2012/R/GAS) che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 319/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 319/2012/R/GAS);

- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 229/2012/R/GAS, l'Autorità ha approvato le nuove disposizioni in materia di *settlement*, che entrano in vigore l'1 gennaio 2013, definendo un'architettura basata su due sessioni:
  - quella di bilanciamento, che viene svolta mensilmente entro il giorno 25 di ciascun mese con riferimento al mese precedente;
  - quella di aggiustamento, che permette di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente, e che si articola in:
    - a) una procedura di conguaglio annuale, che viene svolta entro il giorno 31 agosto, relativamente all'anno civile precedente;
    - b) più procedure di conguaglio annuale, che vengono svolte entro il giorno 31 marzo relativamente al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente;
- confermando quanto già definito dalla deliberazione ARG/gas 45/11, la responsabilità della gestione del *settlement* è stata posta in capo al responsabile del bilanciamento, ossia all'impresa maggiore di trasporto (di seguito: RdB), per tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori; a tal fine, è stato espressamente previsto da un lato l'obbligo di comunicare tutti i dati necessari allo svolgimento delle sessioni - oltre ad un più generale impegno di collaborazione all'attribuzione dei prelievi di gas ai sensi del comma 3.3, del TISG - dall'altro il compito di definire modalità e tempistiche di messa a disposizione delle informazioni (artt. 25 e 29 del TISG);
- con la deliberazione 229/2012/R/GAS, è stata anche modificata l'attuale disciplina in tema della c.d. mappatura dei rapporti commerciali in modo tale che sia possibile:
  - definire la filiera dei rapporti contrattuali prima dell'inizio del mese di competenza;
  - identificare in modo chiaro ed univoco il rapporto tra utente del bilanciamento (di seguito: UdB) ed utente della distribuzione (di seguito: UdD), disegnando tale legame con il concorso delle controparti interessate;
  - consentire l'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG nei casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo che le proposte vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- il punto 11, della deliberazione 229/2012/R/GAS dispone che le imprese di trasporto aggiornino i Codici di Rete del trasporto, secondo la procedura delineata dalla suddetta deliberazione;

- in data 20 novembre 2012, Snam Rete Gas ha posto in consultazione la proposta n. 16 inerente al recepimento degli aggiornamenti ritenuti necessari a seguito della disciplina introdotta dalla deliberazione 229/2012/R/GAS; peraltro, a partire dai primi giorni di dicembre, ha messo a disposizione il sistema informativo che sarà utilizzato per le finalità sopra richiamate;
- in relazione alle modalità di definizione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema di cui all'articolo 21, del TISG, pur manifestando un diffuso apprezzamento per gli aspetti innovativi introdotti dalla nuova disciplina - che risolvono criticità rilevanti collegate alla normativa previgente - viste le conseguenze derivanti dall'eventuale mancata costruzione delle relazioni di corrispondenza tra UdD e UdB, diversi operatori hanno espresso l'esigenza di allentare i vincoli temporali previsti dal suddetto articolo, almeno nella fase iniziale;
- con riferimento alla comunicazione dei dati necessari allo svolgimento della sessione di bilanciamento di cui all'articolo 25, del TISG, è emersa la necessità di prevedere l'adozione di modalità operative transitorie da utilizzare in una prima fase, giustificate dal notevole impatto a livello di implementazione informatica connessa al recepimento delle nuove disposizioni da parte del RdB e delle altre imprese di trasporto.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la deliberazione 138/04, come modificata ed integrata a seguito dell'approvazione della deliberazione 229/2012/R/GAS, prevede all'articolo 9 che l'impresa di distribuzione debba rendere noto al RdB l'elenco degli UdD attivi sul singolo punto di riconsegna della rete di trasporto, passaggio fondamentale per poi costruire la filiera dei rapporti commerciali, nonché le eventuali variazioni di tale elenco nei termini definiti dal responsabile del bilanciamento;
- per quanto concerne le richieste di accesso per attivazione della fornitura ai sensi dell'articolo 13, della deliberazione 138/04, nei casi in cui esse costituiscano prima richiesta di accesso con riferimento ad un punto di consegna della rete di distribuzione, si rende necessario definire specifiche tempistiche di aggiornamento dell'elenco degli UdD attivi; ciò al fine di consentire la definizione dei rapporti commerciali con uno o più UdB nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 21, del TISG, peraltro tenendo conto degli adempimenti a carico degli UdB in relazione alle procedure di conferimento di capacità;
- ai sensi dell'articolo 24, del TISG, ai fini della sessione di bilanciamento, entro il 18 del mese, l'impresa di distribuzione di riferimento ha il compito di determinare e mettere a disposizione del RdB, e di ciascun UdD per quanto di pertinenza, l'aggregazione dei prelievi per punto di consegna della rete di trasporto; per le imprese di distribuzione sottese lo stesso termine è fissato al 15 del mese;
- alcuni UdD hanno richiesto di garantire la possibilità di segnalare all'impresa di distribuzione la presenza di eventuali errori nei dati di loro competenza determinati ai fini della sessione di bilanciamento;
- la deliberazione n. 138/04 riporta ancora, al comma 13.3, lettera a9), l'indicazione della rilevanza del cliente finale ai fini della continuità, indicazione

che risulta superata dall'introduzione della tipologia del punto di riconsegna ai sensi del comma 2.3 del TIVG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 229/2012/R/GAS sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Sezione 2 del TIVG funzionali all'applicazione della disciplina del *settlement*; in particolare sono stati introdotti specifici obblighi di raccolta e di messa a disposizione dei dati di misura con riferimento ai punti di riconsegna con gruppi di misura di classe superiore o uguale a G40, che consentono la rilevazione del dato su base mensile con dettaglio giornaliero;
- anche in ragione delle difficoltà evidenziate dalle imprese di distribuzione, con la deliberazione 319/2012/R/GAS l'Autorità ha:
  - prorogato al 30 novembre 2012 il termine ultimo entro il quale le imprese di distribuzione devono aver completato le attività di cui agli articoli 4 e 7, del TISG ed adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi 22.1 e 22.2;
  - pubblicato i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso ai sensi della deliberazione 17/07 aggiornati per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2012, stabilendo che questi ultimi debbano essere utilizzati per la determinazione del prelievo annuo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del TISG;
  - definito i valori percentuali  $c1_{i,j,k}^{\%}$ ,  $c2_k^{\%}$ ,  $t1_{j,k}^{\%}$  e  $c4_k^{\%}$  necessari alla determinazione dei profili di prelievo standard in vigore a partire dall'1 gennaio 2013;
- diversi soggetti, in forma singola e associata, hanno manifestato forti preoccupazioni di incorrere in superamenti di capacità giornaliera, con possibili penali a carico degli UdB, conseguentemente degli UdD e quindi dei clienti finali, avendo richiesto il conferimento delle capacità ad inizio anno termico quando la nuova disciplina del *settlement* non era ancora in vigore. Sono sostanzialmente due gli aspetti critici rilevati, ossia:
  - la non conoscenza dell'effettivo profilo giornaliero di consumo di quei clienti finali che, a partire dall'1 gennaio 2013, saranno letti mensilmente con dettaglio giornaliero, non avendo a disposizione lo storico delle misure giornaliere per il periodo antecedente l'entrata in vigore della deliberazione 229/2012/R/GAS;
  - l'eventuale attribuzione di *default*, prevista dal TISG al comma 7.9 per le utenze con uso tecnologico.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con riferimento alla procedura seguita dal RdB per ottenere il bilancio definitivo mensile, nei casi di reti di distribuzione che servono solo punti di riconsegna misurati mensilmente con dettaglio giornaliero e/o punti di riconsegna misurati mensilmente nel periodo invernale, la disciplina non prevede la ripartizione della differenza tra il quantitativo immesso al punto di consegna della rete di trasporto

e quanto attribuito agli Udd e all'impresa di distribuzione dopo la correzione per il fattore  $\gamma_A$ ;

- il punto 9, della deliberazione 229/2012/R/GAS stabilisce di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda con proprie determinazioni a dare completamento al TISG con eventuali disposizioni tecniche di funzionamento ai fini del corretto svolgimento delle attività collegate al *settlement* gas, previa informativa all'Autorità (di seguito: istruzioni tecniche);
- le attività svolte dall'impresa di distribuzione e dal RdB ai fini della sessione di aggiustamento non contemplano, allo stato attuale, il termine relativo al prelievo nella titolarità dell'impresa di distribuzione;
- il comma 21.4, del TISG pone in carico al RdB l'obbligo di comunicare all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per ciascun Udd entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, ma non regola il passaggio di tale informazione nei confronti dell'impresa di distribuzione sottesa.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- alla luce di quanto sopra descritto, deliberare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni relative al *settlement*, indispensabili da subito al buon funzionamento del sistema e, pertanto, non rinviabili, ma aventi carattere di tempestività in vista della scadenza dell'1 gennaio 2013, al fine di non perdere i benefici derivanti dall'attuazione della nuova disciplina.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- limitatamente al primo trimestre del 2013, accogliere le istanze relative all'opportunità di svolgere le attività di cui all'articolo 21, del TISG con tempistiche che permettano la risoluzione di eventuali criticità nella definizione delle relazioni di corrispondenza, pur salvaguardando la necessità di attivare i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV, del TIVG, nei tempi previsti dalla normativa in vigore; a tal fine, spostare il termine di cui al comma 21.4, del TISG, previsto per il quinto giorno lavorativo, all'undicesimo giorno lavorativo di ciascun mese, rinviando alle istruzioni tecniche la descrizione dei dettagli procedurali;
- preso atto delle difficoltà rappresentate circa l'implementazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, del TISG, relative comunque ai dati necessari alle sessioni di bilanciamento scambiati tra il RdB e le altre imprese di trasporto, consentire l'utilizzo di modalità transitorie da parte di quest'ultime, purché pienamente coerenti con le finalità del provvedimento, tali da non pregiudicare l'effettiva applicazione e previa comunicazione ai soggetti direttamente interessati; ciò nelle more della finalizzazione da parte del RdB degli adeguamenti necessari allo svolgimento di tali attività secondo quanto delineato nel TISG;
- coerentemente con quanto espresso ai punti precedenti e in considerazione delle esigenze richiamate in relazione alle tempistiche necessarie per la trasmissione al RdB, da parte dei diversi soggetti interessati, dei dati indispensabili per la sessione di bilanciamento, prevedere che quest'ultima si concluda entro il 28 del

mese successivo a quello di competenza, fino a successiva e completa definizione delle modalità di comunicazione dei dati di cui all'articolo 25, del TISG.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- nei casi di prima richiesta di accesso con riferimento ad un punto di consegna della rete di distribuzione, stabilire che l'impresa di distribuzione assolve l'obbligo di cui al comma 9.1, della deliberazione 138/04 entro il termine massimo di un giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di accesso per attivazione della fornitura ai sensi dell'articolo 13, della medesima deliberazione, così da consentire all'UdD richiedente - e agli UdB ai quali devono essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella sua titolarità - di coordinare le attività di richiesta di conferimento di capacità, di formulazione della richiesta di accesso e di creazione delle relazioni di corrispondenza, entro il termine massimo di definizione della matrice di cui all'articolo 21, del TISG;
- vagliare con ulteriori approfondimenti la richiesta avanzata da alcuni UdD di permettere la segnalazione di errori nei dati messi a disposizione dall'impresa di distribuzione ai fini del bilanciamento, rinviando ogni decisione in merito a successivo provvedimento; questo anche in considerazione dell'eventuale conseguente necessità di anticipare i termini di cui agli articoli 23 e 24, del TISG o dilazionare la data di emissione del bilancio definitivo da parte del RdB;
- eliminare la trasmissione dell'informazione inerente alla rilevanza cliente finale di cui al comma 13.3, lettera a9), della deliberazione 138/04, in quanto ridondante.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- in considerazione delle preoccupazioni evidenziate dagli operatori per i primi mesi di avviamento della nuova disciplina, prevedere che, con riferimento agli esiti delle sessioni di bilanciamento relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013, le imprese di trasporto non applichino gli eventuali corrispettivi di scostamento relativamente ai punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- utilizzare lo strumento delle istruzioni tecniche, approvate con determinazione del Direttore della Direzione Mercati, per completare le disposizioni del TISG definendo i passaggi mancanti nelle procedure di determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas inerente alla sessione di bilanciamento;
- integrare le Sezioni 1 e 2 del TISG per garantire il computo del prelievo giornaliero nella titolarità dell'impresa di distribuzione rispettivamente a carico dell'UdD e/o dell'UdB da cui la stessa si rifornisce;

- prevedere che l'impresa di distribuzione di riferimento sia tenuta a trasmettere all'impresa di distribuzione sottesa la comunicazione ricevuta dal RdB, di cui al comma 21.4, del TISG, nel tempo massimo di un giorno lavorativo

## DELIBERA

1. di modificare il TISG come segue:
  - a. al comma 9.1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
 

“ d) il prelievo giornaliero  $GID_k$ , espresso in Smc, nella propria titolarità. Nel caso in cui esso sia attribuibile ad uno o più UdD, l'impresa di distribuzione procede non valorizzando il suddetto termine, ma considerando tali prelievi alla stregua di quelli di cui alla precedente lettera a) per l'UdD di competenza.”
  - b. al comma 16.1 è aggiunta la seguente lettera c):
 

“ c) il prelievo giornaliero  $GID_k$ , espresso in Smc, nella propria titolarità. Nel caso in cui esso sia attribuibile ad uno o più UdD, l'impresa di distribuzione procede non valorizzando il suddetto termine, ma considerando tali prelievi alla stregua di quelli di cui alla precedente lettera a) per l'UdD di competenza.”;
  - c. al comma 17.1, lettera d), dopo le parole “il prelievo giornaliero complessivo” sono aggiunte le parole “, sommando i prelievi giornalieri nella titolarità dell'impresa di distribuzione in base alle informazioni di cui alla matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema;”
  - d. al comma 17.1, lettera d), la formula “ $Q_{UdB,k} = \sum_{PROF} NG_{UdB,PROF,k} + G_{UdB,k}$ ” è sostituita dalla seguente:
 
$$“ Q_{UdB,k} = \sum_{PROF} NG_{UdB,PROF,k} + G_{UdB,k} + GID_{UdB,k} ”$$
  - e. ai commi 26.1 e 26.2, le parole “Entro il giorno 25 del mese” sono sostituite dalle parole “Entro il giorno 28 del mese”;
  - f. all'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:
 

“21.5 Entro il giorno lavorativo successivo a quello di cui al comma precedente l'impresa di distribuzione di riferimento comunica all'impresa di distribuzione sottesa l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per gli UdD di competenza.”
2. con riferimento alle sessioni di bilanciamento relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013, spostare il termine di cui al comma 21.4 del TISG all'undicesimo giorno lavorativo di ciascun mese;
3. di prevedere che sia consentita l'adozione di eventuali modalità transitorie funzionali alla determinazione dei dati di cui all'articolo 25 del TISG, da parte delle altre imprese di trasporto, previa comunicazione ai soggetti direttamente interessati, purché pienamente coerenti con le finalità del provvedimento e tali da non pregiudicarne l'effettiva applicazione; e, contestualmente, sollecitare il RdB ad intraprendere tutte le azioni funzionali a limitare la durata di tale fase transitoria;

4. di prevedere che le imprese di trasporto non applichino gli eventuali corrispettivi di scostamento con riferimento ai punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione in relazione agli esiti delle sessioni di bilanciamento relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013;
5. di modificare la deliberazione 138/04 come segue:
  - a. all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

“9.3 Nei casi di richiesta di accesso per attivazione della fornitura di punti di riconsegna ai sensi dell'articolo 13, che costituiscono prima richiesta di accesso con riferimento ad un punto di consegna della rete di distribuzione, l'impresa di distribuzione effettua quanto previsto al precedente comma 9.1, lettera a), entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta medesima.”
  - b. al comma 13.3, la lettera a) è soppressa;
6. di pubblicare la presente deliberazione, la deliberazione 138/04 e il TISG, come modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*